M.I.U.R - Ufficio scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Via Dal Verme" Via Luchino Dal Verme, 109 – 00176 Roma
XIV Distretto - C.M. RMIC8EV004- C.F. 97713260582 tel/fax 06-21701558
rmic8ev004@istruzione.it rmic8ev004@pec.istruzione.it

Roma, 14/10/2021

Alle componenti scolastiche dell'I.C. Via Dal Verme di Roma
All'Albo online
Al Sito web

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto - triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il T. U. approvato con D. L.gs. 16/04/1994, n. 297, parte I, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTE le ordinanze ministeriali 15.7.1991, n. 215"Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto" e ss. mm. ii., concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;

VISTA la Nota M.I. n. 24032 del 6 ottobre 2021 "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2023";

VISTA la nota prot. n. 40592 del 13 ottobre 2021 dell'USR LAZIO che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021.

DISPONE

L'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024, da svolgersi nei giorni di **domenica 28/11/2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 29/11/2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii**.**
– Elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola;
– Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa);
– Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
– Adotta il Regolamento di Istituto;
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici;
– Delibera il calendario scolastico;
– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo;
– Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni;
– Adotta le iniziative dirette all'educazione alla salute;
– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA, che svolge la funzione di segretario;
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto dovrà essere composto da 19 componenti, di cui:

- 8 rappresentanti dei genitori
- 8 rappresentanti del personale docente
- 2 rappresentanti del personale ATA
- il Dirigente scolastico

Il Consiglio sarà presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

COMMISSIONE ELETTORALE D'ISTITUTO

La commissione elettorale d'Istituto sarà nominata dal dirigente scolastico e sarà composta da 5 membri: 2 genitori degli alunni iscritti, 2 docenti di ruolo o non di ruolo in servizio, un' unità di personale A.T.A. di ruolo o non di ruolo.

La commissione è validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.

La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

ELETTORATO ATTIVO (DIRITTO DI VOTO) E PASSIVO (DIRITTO DI ESSERE VOTATI)

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

Personale docente: l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. Non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo i docenti che non prestano servizio nell'Istituto perché esonerati e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

Genitori: l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Personale ATA: l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. Non fa parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o in aspettativa per motivi di famiglia.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

LISTE ELETTORALI

Le liste dei candidati devono riportare:

- la componente di cui è composta la lista;
- un MOTTO indicato dai presentatori;
- l'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio;
- una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.

Le liste dei candidati:

- possono contenere anche un solo nominativo;
- NON possono essere presentate dai candidati;
- sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste;
- possono comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria (16 genitori, 16 docenti, 4 ATA);
- possono essere sottoscritte dai membri della Commissione, ma non essere essi stessi candidati;
- devono essere presentate, a pena di esclusione, entro i termini indicati e saranno censite e individuate, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I, II, ecc.) riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima; con tale ordine saranno indicate, poi, nella relativa scheda elettorale;
- possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA);
- possono essere costituite anche da un unico candidato; i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita; saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna;

Le liste per le componenti devono essere presentate da: almeno 20 genitori per la componente genitori; almeno 10 docenti per la componente docenti; almeno 2 unità ATA per la rispettiva componente. Le liste saranno consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi in riunioni effettuate online. La scuola presterà il suo supporto per la pubblicazione del relativo link di collegamento nell'area riservata *Comunicazioni* del Registro elettronico.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E'consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ribadisce, sintesi, che:

- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
- Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
- Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

— Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della Commissione sottoscrivere una lista.

REGOLARITA' DELLE LISTE

La commissione elettorale sarà tenuta a:

— Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori;
— Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria;
— Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate;
— Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi;
— Depennare i nominativi dei candidati che sono presenti in più liste.
— Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza;
— Comunicare attraverso l'affissione all'albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste;
— Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni dandone comunicazione mediante l'affissione all'Albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
— Affiggere all'Albo e inviare ai seggi le liste elettorali definitive.

SEGGIO ELETTORALE

Saranno istituiti 2 seggi elettorali: seggio n. 1 per la sede centrale di via Luchino dal Verme, seggio n. 2 per la sede succursale di via Conte di Carmagnola. Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

— Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
— Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
— Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato. In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

MODALITA' DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il

candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 (via Luchino Dal Verme). Detto seggio sarà integrato dal dirigente scolastico, prima del momento di espletamento delle operazioni di attribuzione dei posti, da due membri aggregati appartenenti al seggio n. 2.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione *riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.*

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. I genitori rimangono in carica nell'eventualità che vi sia l'iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo.
Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive, come stabilisce la normativa nell'art. 38 del DL n. 297 del 16 aprile 1994.

CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI (OM 215/1991)

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.

2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.

4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.

14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari

15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Il Dirigente Scolastico
Rita Micarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93